

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 250 di lunedì 08 gennaio 2001

Modificata la definizione di "lavoratore al videoterminale" e la periodicità delle visite mediche obbligatorie

La legge Comunitaria 2000, approvata in via definitiva dalla Camera, ha apportato importanti modifiche al titolo VII del D.Lgs. 626/94.

Fino al 21 dicembre 2000 un soggetto che lavorava per 6 ore al videoterminale per 4 giorni a settimana, dalla legge italiana non era considerato un "lavoratore al videoterminale" e, pertanto, non godeva delle tutele previste per tale tipo di attività'.

L'art.51 comma 3- lettera c ? del D.Lgs.626/94 per lavoratore al videoterminale considerava infatti il "lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterrminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art.54, per tutta la settimana lavorativa."

Questa definizione e' stata modificata dall'art.21 della Legge Comunitaria, approvata dalla Camera in via definitiva il 21 dicembre 2000, che ha inoltre indicato nuovi criteri per quanto concerne le visite periodiche di controllo oftalmologico.

Secondo la nuova definizione si considera lavoratore al videoterminale colui che utilizza "un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art.54."

Riguardo alle visite periodiche di controllo alla vista, esse diverranno obbligatorie per tutti e precisamente: biennali per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni; biennali sopra i cinquanta anni; quinquennali per tutti gli altri.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it